

Presidente. Parli pure.

Vollaro-De Lieto. Chiedo, in questo articolo 12, che, per lo meno, sia ripristinata la ragione del canone, stabilita dal Governo. Ed aggiungo una riflessione specialissima a questo articolo: che la linea telefonica intercomunale fa concorrenza ai telegrafi dello Stato, perchè, mentre, per telegrafare, occorre una lira, per ogni cinque minuti di corrispondenza con un comune che sia alla distanza di quelli che si trovano nel caso supposto dall'articolo 12, si pagano 30 centesimi. Quindi, proporrei che, all'articolo 12, si dicesse l'8 per cento, invece del 5 per cento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Roux, relatore. La Commissione non può accettare questa proposta. Evidentemente, l'onorevole Vollaro-De Lieto, se ho ben capito le sue parole, ha parlato di una diversità di trattamento e di una concorrenza ai telegrafi. Ma, riguardo a tale concorrenza, sta il fatto che il concessionario di linee intercomunali compensa tutte le deficienze che provengono nel servizio telegrafico. Pel servizio intercomunale, la tariffa è di 3 lire per ogni 5 minuti di corrispondenza. Ma il Governo stabilisce con l'articolo, che, se la linea intercomunale è di sua proprietà, esso riscuote la relativa tassa.

Avrei capito che egli avesse domandato l'abolizione del secondo capoverso dell'articolo 12, perchè è naturale che, quando è stabilita la tariffa di 3 lire, il Governo non può aumentarla, sol perchè esercita esso la propria linea; ma il pubblico non paga niente più, nè per l'una, nè per l'altra linea. Quando la esercita lo Stato, il Governo piglia le tre lire, e se l'esercita il privato, il privato fa pagare al cittadino che si serve del telefono intercomunale lire 3, ma di queste lire tre per diritto di concessione, paga il 5 per cento al Governo, cioè 15 centesimi ogni telefonata.

Ora io non capisco proprio che differenza vi sia. L'onorevole Vollaro-De Lieto deve piuttosto persuadersi di una cosa che, concedendo 5 minuti per ogni corrispondenza telefonica intercomunale, noi abbiamo 12 servizi all'ora e circa 270 al giorno. Ma mettiamo pure 250, a 3 lire l'uno fanno 750 lire al giorno. Ora, calcolato il 5 per cento che il privato deve pagare al Governo, si hanno 37.50 di tassa al giorno. E se non pare all'onorevole De Lieto abbastanza grave questa cifra, io ammiro la sua tenerezza per la finanza dello Stato, ma chiedo anche un po' di carità per l'industria privata che deve esercitare il servizio telefonico intercomunale. (*Bravo!*)

Presidente. Non essendo l'emendamento proposto dall'onorevole Vollaro-De Lieto accettato dalla Commissione e non essendo sottoscritto da dieci deputati, non posso metterlo a partito.

Vollaro-De Lieto. Se il Governo non lo accetta, lo ritiro.

Pascolato, sotto segretario di Stato per le poste e pei telegrafi. Il Governo non può accettarlo.

Vollaro-De Lieto. Allora lo ritiro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 12 di cui diedi, già, lettura. Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

“ Art. 13. Quando il Governo richieda, il concessionario di una comunicazione telefonica comunale per uso pubblico deve collegare il proprio ufficio centrale coll'ufficio della rete intercomunale che faccia capo allo stesso Comune. In questo caso le spese, la manutenzione e l'esercizio del collegamento sono a carico del concessionario della rete comunale; ma tanto questo quanto il Governo, o per esso il concessionario della rete intercomunale, possono esigere dagli utenti delle rispettive reti una soprattassa non superiore però del 5 per cento sulle tariffe. ”

(*È approvato*).

“ Art. 14. Il concessionario di una linea telefonica intercomunale deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato, per telegrammi privati scambiati fra le località da collegarsi per telefono.

“ Il provento medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio precedente la concessione.

“ Il concessionario però non è obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modificazione della tariffa telegrafica, od a casi di forza maggiore, per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che quelli del telefono.

“ Nel compenso eventuale di cui si tratta, saranno computate le somme che il concessionario paga già allo Stato per il canone stabilito dall'articolo 12 della presente legge. ”

L'onorevole Vollaro-De Lieto ha facoltà di parlare.

Vollaro De Lieto. Accetto la dizione di questo articolo, che è migliore della formula governativa. Ritengo, però, indispensabili alcuni piccoli emendamenti. Al primo capoverso, per esempio, si stabilisce che “ il concessionario di una linea telefonica intercomunale deve garantire la integrità del provento annuale medio percepito dallo Stato. ” Io vorrei aggiungere qui: “ come canone minimo, ” perchè se, nei tre anni, od in uno dei